

## ALLEGATO I

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) il punto 1.1.1.3 è sostituito dal seguente:

«1.1.1.3. La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: risultati di appropriati studi *in vitro*, dati pertinenti sugli animali, esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici e studi di casi e osservazioni ben documentati. Per le sostanze sono prese in considerazione anche informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del "read-across") e risultati basati sui metodi (Q)SAR. Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. Le informazioni sulle sostanze relative alla sostanza da classificare sono prese in considerazione, se del caso. Le informazioni sulle sostanze o miscele relative alla miscela da classificare sono prese in considerazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Sono prese in considerazione anche informazioni sul sito d'azione e sul meccanismo o sulle modalità d'azione che si trovano nei risultati degli studi. I risultati, negativi e positivi, sono valutati complessivamente per determinare la forza probante dei dati.»;

2) il punto 1.2.1.4 è sostituito dal seguente:

«1.2.1.4. Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma, nonché le dimensioni dei caratteri, sono le seguenti:

Tabella 1.3

**Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri**

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensioni minime dei caratteri (altezza x in millimetri)
Non superiore a 0,5 litri	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10	1,2
Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri		Possibilmente almeno 16 × 16	1,4
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23	1,8
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32	2,0
Superiore a 500 litri	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46	2,0

»;

3) è aggiunto il punto seguente:

«1.2.1.5. Il testo sull'etichetta presenta le seguenti caratteristiche:

- a) stampata in nero su sfondo bianco;
- b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;
- c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;
- d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

Per l'etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione del carattere può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga facilmente leggibile, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione più critica, come l'indicazione di pericolo o l'indicazione EUH, e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 17.»;

4) è aggiunto il punto seguente:

«1.2.1.6. Etichette pieghevoli

1.2.1.6.1. Sulla prima pagina dell'etichetta pieghevole figurano almeno gli elementi seguenti:

- i) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- ii) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- iii) gli identificatori del prodotto in tutte le lingue dell'etichetta utilizzate nelle pagine interne, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele;
- iv) se del caso, i pittogrammi di pericolo;
- v) se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell'etichetta utilizzate nelle pagine interne;
- vi) se del caso, l'identificatore unico di formula, a meno che non sia stampato o apposto sull'imballaggio interno conformemente all'allegato VIII, parte A, punto 5.3, del presente regolamento;
- vii) un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell'etichetta pieghevole in tutte le lingue dell'etichetta o un simbolo che informi l'utente della possibilità di aprire l'etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;
- viii) un'abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

1.2.1.6.2. Sulle pagine interne dell'etichetta pieghevole figurano, ad eccezione del pittogramma di pericolo e dell'identificazione del fornitore, tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina e raggruppati per lingua, tramite l'abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua).

1.2.1.6.3. Sul retro dell'etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell'etichetta riportati nella prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue utilizzate nelle pagine interne.»;

5) è aggiunto il punto seguente:

«1.3.7. **Munizioni**

Nel caso di munizioni che costituiscono una sostanza o miscela e che sono destinate ad essere sparate con un'arma da fuoco, gli elementi dell'etichetta possono essere indicati sull'imballaggio intermedio anziché sull'imballaggio interno o, in mancanza di un imballaggio intermedio, sull'imballaggio esterno.»;

6) il titolo del punto 1.5.1 è sostituito dal seguente:

«1.5.1. **Esenzioni dall'articolo 31 conformemente all'articolo 29, paragrafo 1**»;

7) il punto 1.5.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.5.1.1. Se si applica l'articolo 29, paragrafo 1, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 possono essere indicati su un cartellino pendente o su un imballaggio esterno.»;

8) il punto 1.5.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l'avvertenza, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.»;

9) il titolo del punto 1.5.2 è sostituito dal seguente:

«1.5.2. **Esenzioni dall'articolo 17 conformemente all'articolo 29, paragrafo 2**»;

10) il punto 1.5.2.4.1 è sostituito dal seguente:

«1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti dall'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l'imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17;
- b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:
  - i) tossicità acuta, tutte le categorie;
  - ii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
  - iii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
  - iv) corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
  - v) gravi lesioni oculari, categoria 1;
  - vi) sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
  - vii) pericolo in caso di aspirazione;
  - viii) mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
  - ix) cancerogenicità, tutte le categorie;
  - x) tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;
  - xi) interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;
- c) la sostanza o miscela richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17.»;

11) è aggiunto il punto seguente:

«1.6. **Elementi dell'etichetta che è possibile indicare solo su un'etichetta digitale**

Informazioni supplementari di cui all'articolo 25, paragrafo 3.».

## ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) alla parte 3 è aggiunto il punto seguente:

«3.4. **Fornitura tramite stazioni di ricarica**

Quando sono fornite sostanze o miscele pericolose conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 bis, il fornitore garantisce che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la stazione di ricarica reca etichette corrispondenti alle etichette per ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita alla stazione;
- b) le etichette della stazione di ricarica sono apposte saldamente in senso orizzontale in un punto visibile e soddisfano, *mutatis mutandis*, i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4;
- c) sono applicate misure di attenuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, e dell'ambiente;
- d) sono adottate misure per impedire l'uso incontrollato della stazione di ricarica da parte dei bambini;
- e) al momento della ricarica, il fornitore è disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, incluso per prestare assistenza in casi di emergenza;
- f) le stazioni di ricarica possono funzionare all'aperto e al di fuori degli orari di lavoro solo se è possibile prestare assistenza immediata;
- g) le sostanze o le miscele fornite da una stazione di ricarica non reagiscono tra loro in un modo che potrebbe mettere in pericolo i clienti o il personale;
- h) il personale del fornitore ha una formazione adeguata per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e per la propria sicurezza;
- i) per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura di cui al titolo III del presente regolamento;
- j) per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni relative all'imballaggio di cui al titolo IV del presente regolamento;
- k) non sono fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se sono soddisfatti i criteri di classificazione in una delle seguenti classi di pericolo o differenziazioni:
  - i) tossicità acuta, tutte le categorie;
  - ii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, tutte le categorie;
  - iii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
  - iv) corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
  - v) gravi lesioni oculari, categoria 1;
  - vi) sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
  - vii) sensibilizzazione della pelle, tutte le categorie;
  - viii) pericolo in caso di aspirazione;
  - ix) mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
  - x) cancerogenicità, tutte le categorie;
  - xi) tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;

- xii) gas infiammabili, tutte le categorie;
- xiii) liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;
- xiv) solidi infiammabili, tutte le categorie;
- xv) interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;
- xvi) interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, tutte le categorie;
- xvii) persistente, bioaccumulabile e tossica;
- xviii) molto persistente e molto bioaccumulabile;
- xix) persistente, mobile e tossica;
- xx) molto persistente e molto mobile.

In deroga alla lettera a), un'unica etichetta sulla stazione di ricarica può riferirsi a più sostanze o miscele per le quali gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono identici, a condizione che indichi chiaramente il nome di ciascuna sostanza o miscela a cui si applica.»;

2) la parte 5 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 5: SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3

Le miscele pronte di cemento e calce allo stato umido sono accompagnate da una copia degli elementi dell'etichetta conformemente all'articolo 17.

Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 sono riportati in una posizione visibile sulla rispettiva pompa. Quando in una stazione di servizio sono forniti carburanti per veicoli mediante pompaggio in recipienti portatili destinati a essere utilizzati per carburanti, è fornita anche una copia fisica degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 da apporre sul recipiente, oltre a quella da apporre in una posizione visibile della pompa.».

## ALLEGATO III

All'allegato VI, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«2. PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE

In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.

Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta

La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

— Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto ai fini dell'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura

Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

Per effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l'ambiente, persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, molto persistenti e molto mobili e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello di Unione. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012.».

## ALLEGATO IV

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. APPLICAZIONE

- 1.1. Gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di cui all'articolo 45, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, che immettono sul mercato miscele per l'uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, si conformano alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 1.2. Gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di cui all'articolo 45, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, si conformano alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 1.3. Gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di cui all'articolo 45, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, che immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, si conformano alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 1.4. Gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di cui all'articolo 45, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele prima del 1° gennaio 2025.
- 1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nella parte B, punto 4.1, del presente allegato interviene prima del 1° gennaio 2025, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di cui all'articolo 45, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, si conformano al presente allegato prima di immettere la miscela interessata sul mercato.»;

b) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori ("notificanti") di cui all'articolo 45, paragrafo 1 *quater*, che immettono miscele sul mercato devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni necessarie per svolgere i compiti loro affidati a norma dell'articolo 45.»;

c) al punto 2.4, primo comma, è aggiunto il punto seguente:

«6) "composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D": una composizione che comprende tutti i componenti elencati in una delle formule standard di cui alla parte D del presente allegato, se tali componenti sono presenti nella miscela in concentrazioni comprese negli intervalli specificati nella formula standard.»;

2) la parte B è così modificata:

a) è inserito il punto seguente:

«1.1 **bis. Nome e descrizione del prodotto della formula standard o nome del carburante**

Per le miscele con una composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D, devono essere inclusi nella trasmissione il nome e la descrizione del prodotto della formula standard di cui trattasi indicati in detta parte.

Per i carburanti elencati nella tabella 3, il nome del carburante deve essere quello indicato nella tabella.»;

b) al punto 3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati. Se tuttavia tali componenti vengono notificati in quanto appartenenti a un gruppo di componenti intercambiabili conformemente al punto 3.5 o se la loro concentrazione è stata trasmessa come intervallo di percentuali conformemente al punto 3.6 o 3.7, essi possono essere notificati se è certo che saranno presenti nella miscela in un determinato momento. Inoltre, per le miscele con una composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D per le quali la composizione è notificata conformemente al punto 3.6, primo trattino, i componenti elencati nella pertinente formula standard devono essere notificati, anche se potenzialmente non presenti o presenti in modo non permanente, nei casi in cui l'intervallo di concentrazione indicato nella parte D comprende lo 0 %.»;

c) il titolo del punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. **Miscela con una composizione conforme a una formula standard**»;

d) al punto 3.7, la prima riga della tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Nome del carburante	Descrizione del prodotto»;
----------------------	----------------------------

e) al punto 4.1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«— in presenza di altre modifiche di una miscela immessa sul mercato che hanno rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria di cui all'articolo 45.»;

3) la parte C è così modificata:

a) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. **Identificazione della miscela, del notificante e del punto di contatto**

*Identificatore del prodotto*

— Nome o nomi commerciali completi del prodotto, compresi, se del caso, marchi, nome o nomi del prodotto e varianti del nome quali figurano sull'etichetta, senza abbreviazioni o simboli non alfanumerici e che consentono l'identificazione specifica del prodotto

— Identificatore unico o identificatori unici di formula (UFI)

— Altri identificatori (numero di autorizzazione, codici prodotto della società)

— In caso di trasmissione di gruppo devono essere elencati tutti gli identificatori del prodotto.

*Nome e descrizione del prodotto della formula standard o nome del carburante*

— Nome della formula standard e descrizione del prodotto come specificato nella parte D (se del caso)

— Nome del carburante come specificato nella tabella 3 della parte B (se del caso)

*Recapiti del notificante, quali definiti nella parte A, punto 2.1, del presente allegato, e punto di contatto*

— Nome

— Indirizzo completo

— Numero di telefono

— Indirizzo di posta elettronica

*Dati per l'accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissione limitata.*

— Nome

— Numero di telefono (accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

— Indirizzo di posta elettronica»;

b) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. **Informazioni sui componenti della miscela e sui gruppi di componenti intercambiabili**

*Identificazione dei componenti della miscela*

— Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti

— Numero CAS (se applicabile)

— Numero CE (se applicabile)

— UFI (se applicabile)

— Nome della formula standard e descrizione del prodotto (se applicabile)

*Nome dei gruppi di componenti intercambiabili (se applicabile)*

*Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela*

— Concentrazione esatta o intervallo di concentrazione

*Classificazione dei componenti della miscela*

— Classificazione del pericolo (se applicabile)

— Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta sanitaria)

*Un elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quinto comma (se applicabile);*

4) la parte D è così modificata:

a) al punto 1, la prima riga delle tabelle con formule standard per il cemento è sostituita dalla seguente:

«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 1»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 2»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 3»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 4»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 5»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 6»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 7»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 8»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 9»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 10»</b>

«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 11»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 12»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 13»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 14»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 15»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 16»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 17»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 18»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 19»</b>
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il cemento 20»;</b>

b) al punto 2, la prima riga della tabella con la formula standard per il gesso è sostituita dalle due righe seguenti:

«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il legante a base di gesso</b>
Descrizione del prodotto	Legante a base di gesso»;

c) al punto 3, la prima riga delle tabelle con formule standard per il calcestruzzo preconfezionato è *sostituita* dalla seguente:

«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato 1</b>
Descrizione del prodotto	Calcestruzzo preconfezionato delle classi di resistenza del calcestruzzo C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60»;
«Nome della formula standard	<b>Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato 2</b>
Descrizione del prodotto	Calcestruzzo preconfezionato delle classi di resistenza del calcestruzzo C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC60/66, LC70/77, LC80/88».